

15.

Regione Puglia

REFERATO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4)

OGGETTO: SDL "Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese turistiche"

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

L'ultimo ventennio, come è noto, ha determinato profonde mutazioni in tutti i settori sia sociali che economici e, conseguentemente, anche nel settore del turismo. L'apertura di nuove mete nazionali ed internazionali, le trasformazioni nel settore dei trasporti di massa, la maggiore attenzione alla qualità del servizio da parte del consumatore determinano la necessità per le imprese di migliorare e differenziare l'offerta al fine di mantenere buoni livelli di competitività, in un mercato ormai globale, e di adattarsi in tempi brevi alle mutate esigenze di mercato in ragione di fattori quali l'aumento degli short-break sul corto-medio raggio, l'invecchiamento della popolazione, la maggiore attenzione all'ambiente, il ruolo sempre più decisivo del web, etc...

Parallelamente, a partire dal 2000, la Puglia è passata da una notorietà "scarsa" sui mercati stranieri a posizionarsi nel tempo tra le regioni leader in Italia e nel mediterraneo.

Dal 2000 ad oggi:

- gli arrivi sono più che raddoppiati (+ 154,2%)
- i pernottamenti sono cresciuti (+ 78,6%)

I dati riportati, tuttavia, non rappresentano i numeri reali del fenomeno turistico. E' noto infatti che esistono delle quote significative di flussi che sfuggono e che quindi non vengono censiti nelle rilevazioni ufficiali.


Al fine di quantificare tali flussi Pugliapromozione ha commissionato un apposito studio che ha permesso di stimare i numeri del turismo che "non appare" dandogli un valore numerico e rendendo evidente che rappresenta la parte nettamente prevalente del turismo della Puglia, risultando più di quattro volte (4,2) maggiore del turismo rilevato dalle statistiche ex post presenti presso gli esercizi ricettivi.

Era un fatto noto; che però non era stato mai quantificato nella sua dimensione territoriale.

Ciò significa che per passare dalle presenze ufficiali, che saranno circa 17 milioni nel 2017, a quelle supposte reali bisogna moltiplicare per 5,2 i 17 milioni. Il numero ricavato appalesa la misura della strategicità del settore che contribuisce in materia "molto significativa" al PIL regionale. Ma si pensi anche alla significatività dei maggiori introiti conseguibili "solo" in termini di imposta di soggiorno. Controvalore che "teoricamente" andrebbe reinvestito nel turismo e quindi volano di ulteriore possibile sviluppo.

Le potenzialità di miglioramento del posizionamento della Puglia sui mercati turistici nazionali ed internazionali, sono ancora ampie e testimoniate dai gap ancora esistenti dal confronto con altre destinazioni turistiche italiane e non, nel sistema di ospitalità e sul piano delle infrastrutture. Gap che per essere colmati richiedono adeguati investimenti pubblici e non.

In questo contesto le associazioni di categoria e il sistema delle imprese turistiche da tempo hanno evidenziato la necessità dell'adozione di una nuova legge regionale, considerando che la legge n. 11 del 11 febbraio 1999 recante "Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro" in vigore da quasi un ventennio, è ormai inadeguata e superata da una serie di normative di rango statale successive e non in ultimo dalla legislazione



conseguente al riordino delle funzioni amministrative delle province, c.d. legge Delrio (Legge n. 56 del 7 aprile 2014) e dalla normativa regionale di attuazione (Legge regionale n. 31 del 30 ottobre 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e territoriale" e la Legge regionale n. 9 del 27 maggio 2016, "Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n.31").

16

Per altro verso non può ignorarsi che l'industria del turismo occupa in Puglia un posto via via più importante nell'economia regionale come non può non convenirsi che, anche, il mantenimento della capacità competitiva del settore richiede un adattamento continuo alle necessità espresse dalla domanda turistica, alla sue caratteristiche e al profilo dei turisti nei diversi segmenti del mercato e con riferimento alle diverse tipologie di ricettività alberghiera ed extra alberghiera.

Per tali ragioni sono necessari, nelle more di una riscrittura dell'intera normativa richiamata, degli interventi emendativi sulla disciplina vigente al fine di compensare gli squilibri stagionali della domanda sulla capacità ricettiva turistica e di aiutare in tal modo il sistema delle imprese a sviluppare strutture, politiche e strategie idonee e sempre più adeguate per migliorare l'estensione stagionale delle vacanze e delle attività turistiche.

Inoltre, rafforzare la competitività delle imprese nel settore turistico – come in altri ambiti del mercato – significa al contempo elevare gli standard di qualità del servizio turistico e, soprattutto per quel che qui interessa, creare i presupposti per un ulteriore sviluppo del settore in termini di capacità attrattiva di flussi ulteriori di domanda.

In questo contesto in continua evoluzione è importante, anche a livello normativo, trovare il modo di tenere il passo ai mutamenti richiesti dal mercato anche con una gestione semplificata degli adempimenti amministrativi previsti dalla legislazione vigente in materia avuto riguardo alla classificazione alberghiera ed alle competenze in materia di agenzie di viaggio, per i quali si ritiene preferibile assicurarli al livello istituzionale territorialmente più prossimo all'utenza.

La semplificazione amministrativa, intesa come snellimento dell'attività amministrativa e riduzione degli adempimenti incombenti sulle imprese costituisce uno dei temi centrali delle riforme amministrative dell'ultimo decennio.

L'esigenza di semplificare l'attività amministrativa deriva essenzialmente da due circostanze, oggi di grande importanza nel dibattito politico-ideologico, costituite dalla necessità di rispettare i sempre più stretti vincoli di bilancio (sono note a tutti le ristrettezze della finanza pubblica) e dalla necessità di dare vita ad una pubblica amministrazione in linea (soprattutto per quello che riguarda i tempi di definizione dei procedimenti amministrativi) con quelle degli altri Stati Europei.


Semplificare l'attività amministrativa significa quindi una pubblica amministrazione che costi meno alla collettività, sia in termini di stanziamenti di bilancio che in termini di costi complessivi (comprensivi delle ore-lavoro necessarie al sistema delle imprese per le produzioni documentali richieste) e soprattutto che lavori meglio. In termini più generali, la semplificazione amministrativa costituisce poi uno dei mezzi per raggiungere due dei principi generali dell'attività amministrativa individuati dall'art. 1 della l. 241/90 e costituiti dall'economicità (intesa come minor dispendio possibile di risorse economiche) e dall'efficacia (intesa come rapporto tra il risultato che ci si prefiggeva di raggiungere ed il risultato effettivamente raggiunto dall'azione amministrativa); semplificare è quindi il mezzo migliore per ottenere una pubblica amministrazione che consumi minori risorse e che raggiunga gli obiettivi prefissi.

Il **Capo I** è relativo alle modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 e ss.mm.ii. "Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro", apporta quindi un aggiornamento alla normativa vigente in chiave competitiva.

Il **capo II**, introduce delle modifiche alla l.r. 15/11/2007, n. 34 e ss.mm.ii. "Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo", trasferendo la competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo ai Comuni.

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto capitale

L'SDL in parola non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale.



Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse:

17.

CAPITOLO_ _____
Missione _____ programma _____ titolo _____; importo _____

in caso di minore entrata

titolo _____, tipologia _____, importo _____

titolo _____, tipologia _____, importo _____

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa _____ onere valutato _____

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa – onere valutato):

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:

CAPITOLO _____
Missione _____ programma _____ titolo _____;
importo _____

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:

Missione _____, programma _____ titolo _____, importo _____;
Missione _____, programma _____ titolo _____, importo _____;

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:

titolo _____, tipologia _____, importo _____;
titolo _____, tipologia _____, importo _____;

(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria (es. “dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale”, “le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente”, ecc)
indicare i dati e gli elementi che giustificano l’ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

L’SDL in parola non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale.

184

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria

IL DIRIGENTE della SEZIONE TURISMO
Dot. Patrizio GIANNONE



Bari, li 21.12.2017

Il Dirigente della Sezione Turismo
Dot. Patrizio Giannone

Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 – Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

- Nulla-Osta con riferimento alla copertura finanziaria della spesa
- Parere negativo per:

Bari, li

Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria

REGIONE PUGLIA
SEZIONE TURISMO
20/01/2018